



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

Nel procedimento n. 12661/2013

Il giudice
a scioglimento della riserva di cui al verbale del 9 dicembre 2013
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

~~_____~~ ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e dall'art. 1, comma tredicesimo, l. 15 luglio 2009, n. 94, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Torino -sezione distaccata di Bologna- gli ha negato la protezione internazionale. La ricorrente chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, o, in ulteriore subordine, della sussistenza di gravi motivi umanitari.

Il Pubblico Ministero è intervenuto il 23 ottobre 2013.

Non è stata disposta l'audizione del ricorrente, ma è stata fissata l'udienza del 9 dicembre 2013 per la sua eventuale comparizione con facoltà di avvalersi di un interprete di sua fiducia. All'udienza la ricorrente, personalmente comparsa, ha confermato il contenuto dell'audizione avvenuta avanti la Commissione, precisando alcune circostanze. Nessuno e' comparso per parte resistente

Il ricorso e' tempestivo

~~_____~~ n. di religione mussulmana, narra di aver lasciato la Tunisia nel 2012 con la sorella minore, per sottrarsi dal compagno della madre, emigrata anch'essa in Italia nel 2011. La ricorrente racconta che la madre, dopo il divorzio dal marito, ha

Firmato Da: REGAZZI CARLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88721

1



iniziato una convivenza con un altro uomo . Questo nuovo compagno si e' rivelato essere una persona instabile e violenta che nel corso degli anni ha inflitto a lei , alla sorella e alla madre continui maltrattamenti , sia sul piano fisico che psicologico . Racconta di non essersi rivolta alla polizia per timore di vendette da parte dell'uomo ed in quanto ben sapeva della corruttibilità della polizia stessa .A nulla e' servito andare ad abitare lontano in quanto l'ex compagno della madre l'ha rintraccia anche quando si e' trasferita a 150 chilometri di distanza dalla residenza abituale .Nessun aiuto e' mai pervenuto dalla famiglia d'origine.

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Il racconto della ricorrente avvenuto in sede di audizione in tribunale è coerente e non contraddittorio con quello avvenuto avanti la Commissione territoriale. E' innegabile che gli abusi riferiti dalla ricorrente siano da qualificarsi come "violenza domestica" che, come ben indicato anche da alcune relazioni di Amnesty International (<http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/507>), costituisce un grande abuso dei diritti umani e comprende una molteplicità di aspetti. La violenza non è infatti solo fisica o sessuale ma può includere anche coercizioni di tipo psicologico o economico. Tale violenza può inoltre prendere la forma di una sorta di "diritto al controllo" da parte dei componenti maschili della famiglia nei confronti delle donne. In molte società gli uomini, siano essi mariti, padri, fratelli o altri componenti maschili della famiglia allargata, continuano a credere di avere il diritto di prendere decisioni o fare delle scelte in nome delle donne della loro famiglia imponendo di fatto alle donne limitazioni al comportamento, al movimento e alle scelte di vita.

Il racconto di [redacted] è inoltre nel complesso credibile, connesso e plausibile con la realtà storica, politica e sociale del paese d'origine, in cui la violenza domestica costituisce un problema diffuso scarsamente perseguito dalle autorità tunisine (da: U.S. State Department, World Bank, Freedom House; inoltre da: Amnesty International *On step forward, two step back? One year since Tunisia's Landmark elections*, 2012 pp-30-31, USDOS, *Country Reports on Human Rights Practices for 2011- Tunisia* p.15)

La relazione di Amnesty International 2013 riferisce come "le donne hanno continuato ad affrontare discriminazioni sia nella legge che nella prassi.". Inoltre vi si legge che "Il governo (tunisino) ha recepito la maggior parte delle raccomandazioni espresse dalle Nazioni Unite ma ha respinto quelle che lo esortavano a depenalizzare la diffamazione e le relazioni omosessuali, ad abrogare le legislazioni discriminatorie nei confronti delle donne...." Solo recentemente nei primi giorni di gennaio 2014 l'Assemblea Costituente del Paese ha approvato l'articolo 45 della futura Costituzione in cui si introduce il principio della parità tra uomo e donna nelle assemblee elette.



2



Rilevanti sono tutti i reports allegati al ricorso.

Tuttavia la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato è da rigettare. Infatti dal racconto della ricorrente, non sono rilevabili con certezza i presupposti di cui all'art. 2 co I lett.c) D.Lgs 251/07 relativi al timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche.


A base della richiesta di protezione sussidiaria, e cioè dei fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, la ricorrente ha richiamato vicende, che appaiono attinenti in gran parte ad un piano privato e personale.

La protezione sussidiaria deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti (art. 14 del d. lgs. n. 251/2007, richiamato dall'art. 2 lettera f del d. lgs. n. 25/2008); tutto ciò non è ravvisabile nel caso di specie.

Nella vicenda esposta sono però ravvisabili elementi tali da integrare gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

L'art. 5 comma 6 del d.lgs. 1998/286, richiamando l'art. 32 del d.lgs 2008 n.25, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato". Il giudice rileva come l'uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposti in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle *fattispecie concrete* che non trovano una compiuta corrispondenza in *fattispecie astratte* previste dalla normativa ma nelle quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (in tal senso anche Tribunale di Torino ordinanza del 12.02.2012)

La ricorrente, infatti, rientrando nel suo paese si troverebbe esposta ad una situazione di estrema vulnerabilità per i rischi legati al suo vissuto personale e alla possibilità di essere a tutt'oggi ancora sottoposta a *vis persecutoria* da parte dell'ex compagno della madre in assenza di un intervento fattivo a sua tutela da parte degli organi statuali a ciò preposti ed in mancanza inoltre di qualsiasi tipo di rete familiare a sostegno.






La parte convenuta non va assoggettata alle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata e la natura del provvedimento adottato

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso proposto, dispone la comunicazione del provvedimento al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d. lgs. 286/98 ~~_____~~
Si comunichi, anche al PM e alla Commissione Territoriale interessata.

Così deciso in Bologna il 20 gennaio 2014

Il giudice onorario
(Ivana Tisselli)



Depositato in Cancelleria

20 GEN 2014



L'Assistente Giudiziario
Rosario Trombetti

